



# COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**Numero Registro Generale 45**

## ORDINANZE DEL SINDACO

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FASE 3<sup>A</sup> DAL 18 MAGGIO 2020**

### IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con l'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute sono state individuate le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19" disponendo prescrizioni da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 ha introdotto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ha introdotto "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 ha previsto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ha introdotto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

VISTI i successivi D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020);

DATO ATTO che con il suddetto DPCM SONO state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

VISTO il successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) ([GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020](#));

VISTO il dpcm 26.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 , n. 33 , recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) ([GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020](#));

VISTO che a seguito del suddetto Decreto legge la Regione Lazio ha emanato l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO che la suddetta ordinanza prevede esplicitamente che

*“A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:*

*a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;*

*b. l'attività nautica di diporto;*

*c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;*

*d. l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);*

*e. l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e*

*addestratori;*

*f. l'apicoltura;*

*g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica”*

CONSTATATO che la predetta ordinanza prevede altresì

*“4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.*

*5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegata alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:*

*a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.*

*b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione”*

EVIDENZIATO che nella predetta ordinanza viene altresì specificato che

*“6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto”*

DATO ATTO che l'adozione dei suddetti provvedimenti evidenziano che pur permanendo alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica, sono in fase di superamento le condizioni di emergenza che hanno determinato l'emissione di provvedimenti emergenziali di sospensione di attività economiche;

CONSIDERATO che al momento e per quanto a conoscenza non sussistono le condizioni per disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di ogni forma

di assembramento di persone e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la quale verrà immediatamente adottata nel caso in cui emergano situazioni tali da non garantire il predetto divieto e rispetto;

VISTO che non ricorrono le condizioni per la comunicazione dell'avvio del procedimento sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni in quanto sussistono sia le particolari esigenze di celerità del procedimento atto a tutelare immediatamente l'interesse pubblico rispetto al singolo soggetto nei confronti del quale il provvedimento definitivo è destinato a produrre effetti diretti sia il contenuto dispositivo del presente provvedimento avente natura vincolata e quindi tale non poter avere un contenuto diverso da quelli in concreto adottato;

DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

#### ORDINA

1 Con decorrenza dall'18 maggio 2020 gli orari di aperture e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività è disciplinata come segue:

- a. Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): intera settimana ore 06.00- 21.30;
- b. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ore 05,00-24,00;
- c. Attività artigianali di pizzeria a taglio e similari : ore 10,00-24,00
- d. Commercio al dettaglio (e altre categorie non specificate): ore 7:00 – 21,30;

Ai sensi del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

#### SI RICORDA CHE

1 Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente disposizione. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

- a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione

4. Dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all'interno del territorio regionale, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente ad eventuali specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l'attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all'altra (non solo, ma anche da e per l'estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l'emanazione di provvedimenti restrittivi.

5. Permane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6. Permane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;

7. Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della

Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

INVITA i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19.

INVITA altresì i destinatari della presente ordinanza a comunicare gli orari adottati e renderli noti mediante affissione all'esterno e all'interno dei locali

**SANZIONI E CONTROLLI** In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 Euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Inoltre:

- all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;

- il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;

- in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente

AVVERTE La mancata osservanza degli obblighi delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni sopra richiamate.

FA PRESENTE

che Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

Alla Prefettura di Roma

Al Comando Stazione Carabinieri di Galliciano nel Lazio;

Al Comando Polizia Locale;

Galliciano nel Lazio, 18-05-2020

**IL SINDACO**  
**PIETRO COLAGROSSI**

---